

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Servizio di mensa scolastica	Art. 2 lett. b) L.R. 31/84 - Art 6, lett. b) L.R. 31/84 servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato - promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo e prolungato;

Per favorire la frequenza generalizzata nelle scuole in cui si attua il tempo pieno e prolungato, i Comuni erogano servizi di sostegno quali le mense scolastiche.

Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite dagli artt. 9 e 10 della L.R. 31/84 e dalle disposizioni contenute nella circolare esplicativa dell'Assessorato P.I. della R.A.S. n° 2604 del 9.2.1987 (che prevede, all'inizio di ciascun anno scolastico, l'adozione di specifica deliberazione di istituzione del servizio, in cui siano dettagliatamente specificate le modalità di attuazione quali data di inizio e chiusura, calendario, forma di gestione adottata, condizione di ammissione al servizio degli alunni, piano finanziario a garanzia del pareggio fra le previsioni di entrata e di spesa.

Il Comune di Nulvi eroga il servizio, con propri mezzi e personale, nei locali della scuola elementare opportunamente dotate di sale mensa e cucina, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.

Sono ammessi a frequentare il servizio tutti gli alunni delle scuole materna statale ed elementare a tempo pieno che ne facciano apposita richiesta e che non si trovino in situazione di morosità, oltre agli insegnanti aventi diritto.

Documentazione da produrre per essere ammessi al servizio:

- domanda sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito;
- certificazione *I.S.E.E.* rilasciata da un qualsiasi *C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)*.

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sostegno alle famiglie per spese scolastiche	<i>Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9 - norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione - + Criteri generali di erogazione.</i>

Modalità o descrizione:

La Regione attribuisce ai comuni i fondi ministeriali per l'assegnazione alle famiglie dei sussidi a sostegno delle spese scolastiche. Le spese (parzialmente) rimborsabili sono quelle relative a iscrizione, frequenza e soggiorno presso convitti, sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc...), attrezzature didattiche, trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84), quelle sostenute presso mense gestite dal Comune o dalla Scuola), per viaggi e visite d'istruzione.

Per aver diritto al rimborso la spesa documentata non deve essere inferiore a 52 euro. I rimborsi, qualunque sia l'entità della spesa, non dovranno superare 100 euro per la scuola elementare, 250 per la scuola media, 400 per la scuola superiore.

Per l'assegnazione dei sussidi i comuni predispongono annualmente i bandi con le indicazioni per la presentazione delle domande, graduando l'entità delle borse da assegnare – in relazione alla disponibilità di bilancio - in base alle fasce Isee delle famiglie e prevedendo, inoltre, l'attribuzione di importi superiori a favore degli alunni che frequentano le scuole secondarie di II grado;

Beneficiari:

I genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria superiore di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 14.650 euro.

Termini di presentazione:

La presentazione delle domande – concernenti le spese sostenute nell'anno scolastico precedente - è stabilita per il Comune di NULVI I con decorrenza (salvo diverse disposizioni RAS) da metà settembre e scadenza a fine novembre.

Requisiti:

I requisiti di reddito devono essere validi fino alla data di scadenza delle domande.

Documentazione da produrre:

- domanda per l'assegnazione del sussidio, sugli appositi moduli disponibile presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito;
- certificazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- certificazione I.S.E.E. rilasciata da un qualsiasi C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale).

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Rimborso parziale alle famiglie per acquisto libri di testo -	Art.27 L. 448/98

La Regione assegna, annualmente, a tutti i comuni della Sardegna, i fondi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola media inferiore e superiore.

Per l'assegnazione dei sussidi i comuni predispongono annualmente i bandi con le indicazioni per la presentazione delle domande, graduando l'entità dei rimborsi da assegnare in relazione alla disponibilità di bilancio e alle fasce Isee delle famiglie;

Beneficiari:

I genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria superiore di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 14.650 euro.

Termini di presentazione:

La presentazione delle domande - concernenti le spese sostenute nell'anno scolastico in corso - è stabilita per il Comune di NULVI I con decorrenza (salvo diverse disposizioni RAS) da metà settembre e scadenza a fine novembre.

Requisiti: I requisiti di reddito devono essere validi fino alla data di scadenza delle domande.

Documentazione da produrre:

- domanda per l'assegnazione del sussidio, sugli appositi moduli disponibile presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito;
- certificazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- certificazione *I.S.E.E.* rilasciata da un qualsiasi *C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)*.

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Borse studio RAS per merito in favore di studenti delle scuole Medie inferiori e superiori	art 7 lett d L.R. 31/84 e L.R. 5/3/2008 n. 3, art. 4, c. 1 lett. I

La Regione concede ai comuni della Sardegna dei finanziamenti per l'assegnazione di borse di studio a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie in condizioni economiche il cui reddito ISEE non superi € 20.000, che abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno dell'anno scolastico precedente non inferiore al "buono" per la secondaria di I° grado o alla media del 7 per la secondaria di II° grado. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi sussidi elargiti da altri Enti, Organismi o Associazioni pubblici o privati;

I comuni predispongono annualmente i bandi con le indicazioni per la presentazione delle domande, graduando - nell'ambito della loro autonomia decisionale e tenuto conto della realtà socio economica dei rispettivi territori - l'entità dei rimborsi da assegnare in relazione alla disponibilità di bilancio e alle fasce Isee delle famiglie.

Documentazione da produrre:

- domanda per l'assegnazione della borsa di studio sussidio, sugli appositi moduli disponibile presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito del Comune, redatta da uno dei genitori o una persona esercente la patria potestà o – se maggiorenne - dallo studente stesso;
- certificazione della scuola attestante la votazione finale conseguita;
- certificazione *I.S.E.E.* rilasciata da un qualsiasi *C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)*.

Termini di presentazione:

La presentazione delle domande è stabilita per il Comune di NULVI I con decorrenza (salvo diverse disposizioni RAS) da metà settembre e scadenza a fine novembre dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento.

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Rimborso spese viaggio studenti pendolari	Art. 7 lett. d) L.R. 31/84

Nel settore dell'istruzione secondaria i Comuni di NULVI erogano un rimborso delle spese di viaggio in favore delle famiglie con figli frequentanti le scuole superiori ed artistiche, ivi compresi i conservatori musicali e i corsi per adulti.

I rimborsi sono corrisposti sottoforma di “*facilitazione di viaggio su mezzi di linea ordinaria*” e sono ammesse a fruirne le seguenti categorie di studenti :

- ◆ *Studenti residenti nel Comune e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica o corsi per adulti in qualsiasi località della Sardegna ;*
- ◆ *studenti che - non avendo la possibilità di rientrare quotidianamente nella propria dimora familiare in Nulvi per mancanza di collegamenti con mezzi pubblici per incongruità di orari o per particolari altre ragioni - siano costretti a risiedere, per la durata dell'anno scolastico, nel Comune sede della scuola in convitto o semiconvitto presso Istituti di accoglienza pubblici o di diritto pubblico;*

Restano esclusi dal beneficio gli studenti che godano di analoghi contributi o agevolazioni concessi dallo Stato o da altri Enti, Istituti ed Associazioni pubblici e privati.

Ai fini dell'erogazione del contributo si tiene conto il costo della tratta – effettuata su mezzo pubblico - relativa alla distanza tra la sede di residenza e la località più vicina nella quale operi una scuola di indirizzo analogo a quello prescelto dallo studente.

Il sussidio viene erogato dal Comune di NULVI dietro presentazione di apposita domanda redatta su apposito **modulo** disponibile presso l'Ufficio Istruzione del Comune o scaricabile da questo sito, da presentare entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, allegandovi la seguente documentazione:

- *attestazione ISE-ISEE in corso di validità rilasciata da un qualsiasi C.A.F (se non già depositata agli atti dell'Ufficio preposto per qualsiasi altra motivazione);*
- *abbonamenti ferroviari o di pullman in originale;*
- *(solo per i convittori o semiconvittori) certificato rilasciato dall'Istituto pubblico o di diritto pubblico attestante il periodo di permanenza in convitto durante l'anno scolastico;*

Il Comune di NULVI eroga gli assegni forfetariamente, in relazione alla fascia di appartenenza del richiedente e alle disponibilità del bilancio comunale, applicando la seguente formula:

$$n^{\circ} \text{ abbonamenti } 1^{\wedge} \text{ fascia } * (x) + n^{\circ} \text{ abbonamenti } 2^{\wedge} \text{ fascia } * (x - \text{€ } 1,00) + n^{\circ} \text{ abbonamenti } 3^{\wedge} \text{ fascia } * (x - \text{€ } 2,00) \\ = \text{disponibilità economica da ripartire fra gli aventi diritto al rimborso}$$

dove, dato x il contributo spettante, per ogni singolo abbonamento, agli studenti della prima fascia reddituale, ogni abbonamento della seconda fascia viene decurtato di 1 euro, per la terza, di 2 euro.

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ASSEGNO DI MATERNITA' A FAVORE DI MADRI NON LAVORATRICI	Legge n.448/98, art.66

L'assegno è stato istituito con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Spetta, per ogni figlio nato o per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo (purché il minore non abbia superato i 6 anni di età), alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

I limiti di reddito sono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito INPS.

Il Comune accerta il possesso dei requisiti di legge dei richiedenti e trasmette telematicamente i dati per l'erogazione dell'assegno direttamente dall'INPS al beneficiario.

Documentazione da produrre:

- domanda sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito del Comune, redatta dalla madre;
- certificazione *I.S.E.E.* rilasciata da un qualsiasi *C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)*.

Termini di presentazione:

Le domande vanno presentate, corredate della documentazione, entro e non oltre il 6° mese di vita del bambino.

TIPO DI INTERVENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI DI 18 ANNI	Legge n.448/98, art.65

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati, stabiliti annualmente con decreto ministeriale e pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito INPS.

Il Comune accerta il possesso dei requisiti di legge dei richiedenti e trasmette telematicamente i dati finalizzati all'erogazione dell'assegno dall'INPS al beneficiario

Documentazione da produrre:

- domanda sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Istruzione o scaricabili direttamente dal sito del Comune, redatta dalla madre;
- certificazione *I.S.E.E.* rilasciata da un qualsiasi *C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale)*.

Termini di presentazione:

Le domande vanno presentate, corredate della documentazione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.